

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture*

Parere n. 136

del 13.12.2007

PREC302/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'Ance Catania. Indagini geognostiche e monitoraggio per le aree prioritarie delle opere di consolidamento e regimentazione delle acque di superficie e di falda. S.A. Prefettura di Catania.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 23.05.2007, la Prefettura di Catania ha pubblicato un bando per l'affidamento di indagini geognostiche e monitoraggio per le aree prioritarie delle opere di consolidamento e regimentazione delle acque di superficie e di falda, da aggiudicarsi, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo di 932.452,80 euro.

Le lavorazioni previste nel bando sono afferenti alla categoria prevalente OS21 (classifica III) ed alla categoria OS19, (classifica II), entrambe non subappaltabili.

In data 26.06.2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'ANCE di Catania contesta il disciplinare di gara nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, il possesso del certificato del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per singole e specifiche lavorazioni (indagini geotecniche e geognostiche, cat. OS21, e progettazione e fornitura di sistemi di monitoraggio, cat. OS19).

Tale previsione appare in palese contrasto con l'art.4, comma 2, del d.P.R. 34/2000, con le indicazioni dell'Autorità e con l'interpretazione giurisprudenziale.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la S.A. ha rappresentato che la particolarità dell'appalto legittima la previsione di requisiti di partecipazione più

rigorosi di quelli indicati dalla legge, non discriminanti, né abnormi, ma adeguati agli interessi pubblici da perseguire.

Ritenuto in diritto

Questa Autorità si è già occupata della problematica prospettata relativa alla certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 per singole e specifiche lavorazioni. Con determinazione n. 11 del 2003, infatti, è stato chiarito che le dichiarazioni relative al possesso di elementi correlati e significativi del sistema di qualità o le certificazioni del possesso di detto sistema debbono essere rilasciate secondo le prescrizioni dei documenti del SINCERT (RT - 08 del 19 dicembre 2000 e RT - 05 del 13 maggio 2002), che riferiscono la certificazione di qualità a specifiche lavorazioni, ma devono contenere la seguente dizione "La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34", con ciò chiarendo che le dichiarazioni o certificazioni di qualità "si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie o classifiche" (secondo la previsione dell'art. 4 comma 1, del D.P.R. n. 34/2000). Tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo altre modalità e finalità, per cui la certificazione e la dichiarazione sono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

E' stato precisato, altresì, che le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all'allegato A al d.P.R. 34/2000 devono, entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate, a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate, con l'inserimento della dizione che rinvia agli aspetti gestionali dell'impresa.

Nel caso di specie, il possesso della certificazione relativa all'intero sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, è sufficiente per la partecipazione alla gara, pertanto la clausola del disciplinare che richiede il possesso del certificato del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per singole e specifiche lavorazioni è da ritenersi non conforme all'art. 4 del d.P.R. 34/2000.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola del disciplinare che richiede il possesso del certificato del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per singole e specifiche lavorazioni è da ritenersi non conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore

Piero Calandra

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 dicembre 2007